Codice A1610B

D.D. 24 febbraio 2021, n. 88

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RIFREDDO (CN) - Intervento: Costruzione di un portico di pertinenza a fabbricato residenziale. Via G. Marconi 17- Variante alla Determinazione 52 del 12.02.2020. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 88/A1610B/2021

DEL 24/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO A1610B - Territorio e paesaggio

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RIFREDDO (CN) – Intervento: Costruzione di un portico di pertinenza a fabbricato residenziale. Via G. Marconi 17- Variante alla Determinazione 52 del 12.02.2020. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza pervenuta dalla signora *omissis* volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità:

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela

paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della 1.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della 1.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016,

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge,

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio) Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Energia e territorio Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

Classif. 11.100/GESPAE/ 62/2021A/A1600A

Rif. n. 2540 /A1610B del 12/01/2021

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.

recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.

D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 Comune: RIFREDDO (CN)

Intervento: Costruzione di un portico di pertinenza a fabbricato residenziale.

Via G. Marconi 17- Variante alla Determinazione 52 del 12.02.2020

Istanza:

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 12.01.2021, con nota prot. 2684 del 07.01.2021, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in merito al l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto è relativo ad alcune opere in variante in merito alla realizzazione di un portico parzialmente interrato, di pertinenza a un fabbricato residenziale a due piani fuori terra; l'area interessata è situata in prossimità del nucleo abitato centrale del comune di Rifreddo, all'interno di un ambito caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali di simile tipologia, costruiti o ristrutturati nel recente passato,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,



visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della I.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

vista l'esiguità delle opere previste in variante (variazioni dimensionali) e considerato che per la realizzazione del portico è previsto l'utilizzo di materiali congruenti con il fabbricato principale, quali il legno per l'orditura del tetto, il manto di copertura in tegole curve, e l'inserimento dei pilastri in legno, in sostituzione del cemento a vista in origine previsto,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i..

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:



N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	Comune: rich. potere sostitutivo	POSTA CERTIFICATA: Richiesta Autorizzazione paesaggistica .pdf
2	Istanza	istanza_autorizz_paes_semplpdf.p7m
3	Relazione Paesaggistica semplificata	Relazione_paesaggistica .pdf.p7m
4	Elaborato grafico Progetto autorizzato e in variante	Elaborato Grafico .pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore *Arch. Margherita Baima*

Il Dirigente del Settore Arch. Giovanni Paludi Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Alla REGIONE PIEMONTE Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio e Paesaggio Corso Bolzano n. 44, 10121 Torino paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Prot. n. Class. All. --

OGGETTO: Risposta al foglio prot. n. 12652 del 03/02/2021

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE: RIFREDDO (CN), Via Marconi n. 17. Fg. 6, Map. 1224

Realizzazione portico di pertinenza a fabbricato residenziale. Variante

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 03/02/2021

protocollo entrata richiesta n. 1520 del 03/02/2021

RICHIEDENTE:

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R.

31/2017

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte

Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Vista la documentazione progettuale, fotografica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visto che l'intervento riguarda la "Realizzazione portico di pertinenza a fabbricato residenziale";

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art 136, comma 1, lett. c) e d) (ex D.M. 01.08.1985) "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere e l'accluso verbale della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesta Regione Piemonte, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesto Ente risulta aver verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, esprime **parere favorevole** all'emissione dell'autorizzazione paesaggistica per le opere proposte.

Codesta Amministrazione dovrà accertare nuovamente, prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che l'intervento in oggetto rientri nei disposti del D.P.R. 31/2017.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

IL SOPRINTENDENTE ad interim Luisa Papotti

* Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Responsabile de *Arch. Barbara Bo*

